

data 14 ottobre 1966, del Consiglio di amministrazione del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, richiamata nelle premesse.

Palermo, 29 novembre 1966.

CONIGLIO

DECRETO PRESIDENZIALE 18 novembre 1966
(1)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio del Comune di Mascali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91;

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche ed il regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940 n. 1357, sull'applicazione della suddetta legge;

Considerato che la Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta dell'8 aprile 1965, ha deliberato di includere nell'elenco di cui all'art. 2 della legge menzionata, quella parte del territorio del Comune di Mascali, denominato « Montargano » delimitato a nord dal torrente delle sciare, a sud dalla via Parisi e dal vallone di via Parisi, ad ovest dalla strada provinciale Puntalazzo - Montargano e ad est da una linea ideale che corre a metri quattrocento dalla detta strada provinciale e ad essa parallela;

Ritenuto che, dal tratto della strada provinciale Puntalazzo - Montargano situato tra il torrente delle sciare ed il vallone di via Parisi, si ha modo di apprezzare la visione, ricca di pregi paesistici, del continuo degradare delle balze, coltivate a vigneti e castagneti, sullo sfondo della quale si staglia, come naturale fondale, la costa ionica della isola, da Riposto a Taormina;

Considerato che tale quadro naturale è meritevole di tutela per i molteplici valori estetici che in esso si trovano;

Considerato che il verbale della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, sopra richiamato, è stato pubblicato con le modalità prescritte dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è stato depositato presso gli enti ed associazioni di cui alla legge stessa;

Vista l'opposizione presentata dal sig. Leotta Antonino avverso l'anzidetta deliberazione della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

Considerato che indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

DECRETA

Art. 1

La zona del territorio del Comune di Mascali, denominata « Montargano », delimitata a nord dal torrente delle sciare, a sud dalla via Parisi e dal vallone di via Parisi, ad ovest dalla strada provinciale Puntalazzo - Montargano e ad est da una linea ideale che corre a quattrocento metri dalla detta strada provinciale e ad essa parallela, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dello art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dello art. 12 del regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, insieme al verbale della seduta dell'8 aprile 1965 della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche contenente l'elenco della località vincolate col presente decreto.

Art. 3

Una copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai monumenti della Sicilia orientale, al Comune di Mascali, perchè venga affissa per il periodo di tre mesi all'albo pretorio; altra copia, con la planimetria della zona vincolata, verrà contemporaneamente depositata presso gli uffici dello stesso Comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

E' fatto carico alla Soprintendenza anzidetta di comunicare alla Presidenza della Regione la data dell'affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Palermo, 18 novembre 1966.

CONIGLIO

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI CATANIA

Verbale n. 35 - Seduta del 27 ottobre 1964

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 18,30 presso i locali della Soprintendenza ai monumenti di Catania, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere sul seguente ordine del giorno:

- a) proposta vincolo Comune di Pedara;
- b) proposta vincolo Comune di Mascali (fraz. Montargano);

Sono presenti:

- sig. prof. Orazio Condorelli - Presidente;
- sig. dr. Arch. Renato Chiurazzi - Soprintendente ai monumenti - Vice Presidente;
- sig. prof. Roberto Rimini - Rappresentante Associazione Professionisti e Artisti;
- sig. arch. Nicosia - Sindaco di Pedara;
- sig. prof. Cardillo - Sindaco di Mascali.

Sono assenti:

- sig. avv. Gaetano Musumeci - Commissario Straordinario E.P.T. - Catania;
- sig. duca Giovanni di Roccaromana - Rappresentante Associazione Provinciale Agricoltori;
- sig. ing. Alfio Faro - Rappresentante Associazione Provinciale Industriali.

Assiste: il Segretario avv. Giovanni Sciarrone.

Alle ore 18,30 il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ponendo in discussione gli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Prende la parola il Soprintendente ai monumenti, arch. Chiurazzi, che illustra la particolare necessità di sottoporre a vincolo la zona di Monteargano in territorio di Mascali. Il tratto di strada Monteargano, situato tra il torrente delle sciere e il vallone di via Parisi apre, a valle, una magnifica visuale che abbraccia, attraverso il continuo digradare delle bellezze di vigneti e agrumeti, la lontana costa ionica che va da Riposto a Taormina. Attuali richieste di costruzioni di villette a valle di detta strada minacciano il turbamento di tali visuali. Risulta pertanto opportuno che le altezze delle future costruzioni vengano limitate al disotto della quota di calpestio della strada medesima.

... *Omissis* ...

La Commissione, nella persona del Presidente, del Soprintendente e del prof. Rimini, quindi con tre voti favorevoli e uno astenuto, delibera la imposizione del vincolo panoramico a norma del comma 4, art. 1 della legge 29 giugno 1939 numero 1497.

La zona vincolata, vedi annessa cartina, è delimitata dal tratto di strada Puntalazzo - Montargano delimitata dal torrente sciere, dal vallone di via Parisi e da una linea parallela al suddetto tratto di strada tracciata a valle a una distanza di m. 400 dalla strada medesima.

La motivazione del vincolo trae origine dalla necessità di tutelare le visuali del suddetto tratto di strada verso valle, in quanto il medesimo tratto di strada costituisce un belvedere che consente il godimento di ampie visuali che, seguendo il digradare continuo di balze a vigneti e frutteti, si spingono verso la lontana costiera ionica che articola sul mare i centri di Riposto, Giarre, Mascali, Fiumefreddo, Giardini e Taormina.

La Commissione raccomanda all'Amministrazione comunale di Mascali che anche per le zone a monte venga osservata una normativa di tutela da non far discostare le future costruzioni dalle volumetrie esistenti e dalle caratteristiche costruttive delle stesse.

Esaurito l'argomento la Commissione inizia l'esame del vincolo di Pedara.

Omissis

Alle ore 20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
Giovanni Sciarrone

IL PRESIDENTE
Orazio Condorelli

DECRETO PRESIDENZIALE 30 novembre 1966,
(2)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del centro abitato del Comune di Nicolosi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale, in materia di tutela artistica e paesistica, sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania, nella seduta del 20 maggio 1965, ha deliberato il vincolo di cui alla citata legge 29 giugno 1939 n. 1497, nei confronti di una zona del centro abitato del Comune di Nicolosi;

Considerato che il verbale della seduta del 20 maggio 1965 della predetta Commissione, unitamente alla relativa planimetria, è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, per il periodo prescritto, all'albo del Comune di Nicolosi e depositato presso le sedi delle Associazioni di cui alla citata legge, senza che siano state presentate opposizioni, proposte o reclami;

Considerato che la zona del centro abitato di Nicolosi, descritta nell'allegata planimetria ed inclusa dalla Commissione per la tutela delle bellezze naturali nell'elenco delle cose da proteggere ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, costituisce un complesso di eccezionale valore estetico e tradizionale che comprende numerosi punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode il magnifico spettacolo dell'Etna e delle sue pendici;

Ritenuto necessario, pertanto, sottoporre al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497, la predetta zona del centro abitato di Nicolosi, descritta e delimitata nell'allegata planimetria, presentando essa le caratteristiche di cui all'art. 1, commi 3 e 4 della citata legge ed all'art. 9, commi 4 e 5 del Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella zona vincolata di presentare alla competente Soprintendenza ai Monumenti, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona medesima;

DECRETA

Art. 1

E' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e viene pertanto sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, la zona del centro abitato di Nicolosi, descritta nell'allegata planimetria compresa e delimitata da una linea ideale che partendo dall'inizio della via Roma (Piazza Vittorio Emanuele III), segue la via Roma fino all'incrocio con via Firenze, segue via Firenze fino ad incrociare la via Nuova, prosegue per quest'ultima via fino ad incrociare via Catania, segue via Catania incrociando via Barbagallo, prosegue per via Gorizia fino all'incrocio con via Venezia, segue via Venezia fino a raggiungere il punto di partenza (Piazza Vittorio Emanuele III).

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana unitamente al verbale della seduta del 20 maggio 1965 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania. Una copia della Gazzetta Ufficiale, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai monumenti della Sicilia orientale, al Comune di Nicolosi perchè venga affissa per tre mesi all'albo pretorio.

Altra copia, con la planimetria, verrà contemporaneamente depositata presso gli Uffici dello